


**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

**LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI  
SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 21) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
  - 22) Nell'esercizio della Concessione in argomento, provvederà direttamente il soggetto concessionario per la corretta gestione dei rifiuti nell'ambito della Concessione medesima, in coerenza con il Piano per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico vigente per il porto di Pescara, oltre che nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato recante norme in materia ambientale;
  - 23) Il concessionario si impegna alla produzione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori previsti;
  - 24) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
  - 25) Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie;
  - 26) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
  - 27) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
  - 28) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00, tramite versamento virtuale con modello F24. Il concessionario, visto il certificato di affiliazione alle Associazioni Sportive Sociali Italiane per l'anno 2021, è manlevato dal pagamento delle imposte di bollo in quanto esente ai sensi del novellato art. 27 bis, Tabella B di cui al D.P.R. 642/1972.

IL CONCESSIONARIO  
YACHT CLUB PESCARA A.S.D.

Giuseppe Di Persio  



La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: yachtclubpescara@pec.it

Ancona, addì 27/07/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Amm. Giovanni Pettorino



IL CONCESSIONARIO  
YACHT CLUB PESCARA A.S.D.


Giuseppe Di Persio  


L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Paroli



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 30/07/2021 al n° 1296 serie 7 con l'esazione di euro 200,00

L'Ufficio Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini



Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza assunta al prot. n. ARR-3770 in data 20/03/2021 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-9229 in data 13/07/2021 presentata dal Sig. Giuseppe Di Persio, nato a Pescara (PE) il 15/06/1963, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Yacht Club Pescara A.S.D. C.F./P.IVA 02083820684, con sede legale in Pescara (PE), Via Macerone 19/1, CAP 65124, recante la domanda, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., di variazione al contenuto della concessione demaniale n. 09/2014 del 11/09/2014, rep. 00135, per ampliamento dell'area demaniale, sita nel porto di Pescara, di ulteriori mq. 105,00, da mq. 2.549,00 a mq. 2.654,00, suddivisi in mq. 72,80 di banchina e mq. 32,20 di specchio acqueo, allo scopo di realizzare una recinzione dell'intera area in concessione a filo dei plinti del viadotto;  
Vista la licenza n. 09/2014 del 11/09/2014, rep. 00135, avente ad oggetto una zona demaniale marittima della superficie di mq. 2.549,00 sita nel porto di Pescara - golena nord, allo scopo di mantenervi ml. 246,00 di filo banchina (destinato come segue: da est ad ovest, ml. 120 posti barca - ml. 95 attracco libero unità da diporto - ml. 7 banchina galleggiante per portatori handicap - ml. 24 per Forze di Polizia / mezzi di soccorso), per una superficie di mq. 827,00, e mq. 1.722 di specchio acqueo per l'ormeggio di unità da diporto;  
Vista l'autorizzazione n. 09.04.02/4472 in data 11/02/2015, rep. 00026, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pescara;  
Vista l'annotazione della proroga prevista ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, con nuova scadenza prevista il 14/09/2021;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 24/03/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-4757 in data 20/04/2020;  
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - D.R. Abruzzo e Molise - Sede di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-4893 in data 22/04/2020, nonché il parere rilasciato con nota prot. n. 11625 in data 16/05/2020 dalla Capitaneria di Porto di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-5740 in data 18/05/2020;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema, acquisito al prot. n. PAR-3151 in data 07/05/2020;  
Visto il nulla osta doganale rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/1990 (T.U.L.D.) dall'Agenzia delle Dogane di Pescara con nota prot. n. 34117 in data 23/09/2019, acquisito con la nota prot. n. ARR-9229 in data 13/07/2021;  
Vista la delibera n. 15 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. n.159/2011 in data 11/03/2021 PR\_PEUTG\_Ingresso\_0013120\_20210302 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-3341 del 11/03/2021;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di concessione aggiuntivo di € 361,90, in data 01/03/2021, richiesto con atto di accertamento n. 03-68/20 in data 03/09/2020;  
Visto il certificato di affiliazione alle Associazioni Sportive Sociali Italiane (A.S.I.) per la stagione sportiva 2021;  
Vista la certificazione dell'A.S.I. del 07/01/2021 per affiliazione alla polizza assicurativa RCT n. 65/178752856 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per un importo massimale di € 3.000.000,00;  
Vista la polizza fidejussoria n. PT0608436 emessa dalla società Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros - Agenzia di Pescara (cod. I50), vincolata a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale e relativo atto di variazione ai contenuti di polizza - appendice n. 1 del 17/11/2020;  
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-6685 in data 18/05/2021;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

**C O N C E D E**  
**ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.**

a **Yacht Club Pescara A.S.D.** C.F./P.IVA 02083820684 di occupare un'ulteriore area di mq. 105,00, suddivisa in mq. 72,80 di banchina e mq. 32,20 di specchio acqueo, in ampliamento alla superficie di mq. 2.549,00 già rilasciata con licenza n. 09/2014 del 11/09/2014, situata in ambito portuale nel Comune di Pescara, allo scopo di realizzare una recinzione dell'intera area in concessione, di complessivi mq. 2.654,00, a filo dei plinti del viadotto – Porto di Pescara – nonché ulteriori interventi quali: rifacimento pavimentazione; realizzazione di n. 19 colonnine di servizio per la fornitura di allaccio idrico ed elettrico con sistema di illuminazione integrato; installazione di arredi di banchina (n. 2 panchine, n. 2 wc, n. 1 pannello info-point, n. 1 area ristoro con distributori automatici, n. 5 lavabi, n. 2 isole ecologiche), il tutto come meglio descritto nella documentazione tecnico-grafica allegata alla presente; e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in ampliamento ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva:

Canone dovuto anno 2021 = € 361,90 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 09/2014, rep. 00135, del 11/09/2014, con scadenza naturale al 14/09/2020, prorogata ex lege al 14/09/2021, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rilasciare un'altra licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Commissario Straordinario, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza dalla stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio

o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;

- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 5) Le installazioni previste nell'ambito della presente Concessione dovranno riportare i requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone, né per la navigazione marittima e l'operatività portuale locale. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona;
- 6) Le suddette installazioni non dovranno mai costituire impedimento od ostacolo alle attività manutentive del limitrofo viadotto stradale, per le quali andranno in ogni caso garantite le dovute possibilità di accesso e di intervento;
- 7) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione, nonché le incombenze per la corretta custodia dei manufatti installati e la pulizia dello specchio acqueo di mare oggetto della Concessione;
- 9) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 10) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 11) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori;
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 13) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 14) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 15) Gli impianti tecnologici dovranno riportare tutti i requisiti di legge, sia in termini di caratteristiche tecniche che in termini di gestione ed utilizzo;
- 16) Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario;
- 17) I manufatti e le installazioni asservite all'attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali;
- 18) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad onere e cura del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità;
- 19) L'attività su cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie;
- 20) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, così come integrato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.